



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 17 del 11.4.2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

L'anno 2011 addì Undici del mese di Aprile in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ribezzo Pasquale - Esperto		X
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la Deliberazione G.R. N. 1997/2002;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 4.12.2009 il Sig. [REDACTED] comunicava alla C.P.A. di Bari, l'inizio dell'attività di tatuaggio e piercing nella sede di Via [REDACTED] a far data dall'1.12.2009, allegando attestato rilasciato dalla [REDACTED] rilasciato in data 31.5.1998, nonché Autorizzazione Sanitaria allo svolgimento dell'attività rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica del 16.11.2009;
- In data 29.12.2009, la CPA di Bari deliberava la richiesta del piano di studi relativo all'attestato allegato alla Comunicazione;
Con nota n. 703 dell'8.10.2010, la CPA comunicava all'interessato che la stessa non aveva accolto la comunicazione per "non aver ottemperato alla richiesta n. 714 del 29.12.2009";
- In data 28.12.2010, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione adducendo in fatto che, la documentazione richiesta dalla CPA era stata acquisita in atti dalla ASL per i provvedimenti di propria spettanza; in diritto che la CPA notificava il provvedimento di rigetto oltre i 60 gg. previsti dalla normativa;
- Nelle more dell'acquisizione del fascicolo della CPA, il responsabile P.O. CRA chiedeva al Sig. [REDACTED] ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1997/2002, l'attestato di frequenza al corso di tatuaggio e piercing che perveniva a questa Commissione in data 24.3.2011;
- Dalla disamina del fascicolo pervenuto dalla CPA, risultava che il provvedimento di non accoglimento della comunicazione, veniva accusato in ricezione in data 15.10.2010;

Ritenuto che:

- Ai sensi dell'art. 19, comma 1 della L.R. n. 6/2005, il ricorso può essere esperito entro i termini di 60 gg dalla notifica del provvedimento deliberato dalla CPA;
- Il Sig. [REDACTED] ha proposto il ricorso in data 28.12.2010, oltre i termini previsti dalla normativa vigente;

P.Q.M.

Confermata la relazione istruttoria;

a unanimità di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

- Di dichiarare irricevibile, per proposizione oltre i termini, il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrobrilli)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

